


LE PROSPETTIVE



Questo organo pubblico, che rappresenta le ragioni del privato senza trascurare l'interesse generale, che assicura, in altre parole, il buon andamento e l'imparzialità dell'Amministrazione (art.97 della Costituzione) -, stenta ad imporsi nella sua effettiva carica innovativa.

Non ha ancora attecchito nella mentalità e nella cultura della nostra società con l'incisività e la potenzialità che è, invece, in grado di esprimere.

E ciò anche a causa della non adeguata attenzione riservatagli, a volte, proprio dalle Regioni che lo hanno istituito.

In un'Amministrazione Pubblica dove i ruoli spesso sono troppo rigidi e immutabili il Difensore Civico è ancora alla ricerca di una definizione certa di ciò che deve essere e di ciò che deve fare.

È necessaria una legge nazionale che attribuisca al cittadino il diritto a rivolgersi alla difesa civica per risolvere qualsiasi problema egli abbia con qualsiasi Amministrazione, senza preoccuparsi di tutti quegli elementi che spesso sono proprio l'ostacolo principale che egli incontra: la competenza territoriale, la materia, il livello, ecc.

L'intervento del legislatore statale con una **legge-quadro** sarebbe di grande utilità anche per la forte spinta che essa potrebbe dare alla costruzione di un sistema integrato, forte e diffuso capillarmente su tutto il territorio nazionale, capace di assicurare uguali possibilità di ac-

cesso a tutte le persone e in ogni parte del territorio nazionale¹.

La difesa civica deve essere uno **"sportello unico"**. Il resto delle norme organizzative non deve interessare il cittadino². Occorre assicurare l'effettivo esercizio del diritto alla buona amministrazione affermato dall'**art. 97 della Costituzione** italiana e rafforzato dall'**art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea** a tutte le persone, in eguale misura e su tutto il territorio nazionale.

Non sono necessari più ampi poteri o ritorni a forme di controllo sugli atti, che mal si conciliano con il "dna" della difesa civica e che ne snaturerebbero la funzione di prevenzione, di mediazione e di conciliazione. Bisogna solo migliorare le condizioni in cui quest'attività si svolge e stabilire obblighi precisi al cui rispetto vincolare gli interlocutori.

Altro obiettivo della legge dovrebbe essere quello di imporre la mediazione del Difensore Civico, rendendo solo successivo ed eventuale il ricorso alla giurisdizione, evitando che il cittadino per ogni questione debba rivolgersi all'avvocato, con dispendio di denaro, ed aprire una procedura dove l'amministrazione fosse costretta a difendersi, a sua volta con il patrocinio di avvocati. Ciò diviene intollerabile in una visione dell'amministrazione fondata sui principi dell'economicità, dell'efficienza e dell'efficacia³.

Non lascia ben sperare la legge n.



15/2005, approvata il 26 gennaio scorso, il cui art. 17, a modifica dell'art. 25 della legge 7/8/1990, n. 241 e della legge 340/00, art. 15, sposta la competenza a ricevere la **richiesta di riesame** nei confronti degli atti delle Amministrazioni periferiche dello Stato dal Difensore Civico Regionale alla **Commissione per l'accesso**, determinando in questo modo una situazione che va in controtendenza rispetto al processo di riforma in atto.

Ciò è causa d'ulteriore disagio per i cittadini interessati con la evidente negazione del principio di **prossimità** tra amministrazioni e utenti.

A questo punto, forse, sarebbe più opportuno la completa eliminazione del passaggio presso il Difensore Civico o presso la Commissione centrale e il mantenimento della tutela del diritto d'accesso nell'esclusiva competenza del TAR, anche in considerazione delle novità introdotte dalla legge 205/2000, la quale stabilisce una procedura molto snella

per la tutela di tale diritto⁴.

Per quanto riguarda il livello regionale, in Basilicata è urgente l'approvazione di una nuova legge regionale, che disciplini l'attività del Difensore Civico in modo più organico, più rispondente all'attualità giuridico-amministrativa, al contesto socio-culturale odierno ed ai nuovi bisogni di tutela dei cittadini.

Vale, infine, la pena di considerare quale deve essere la funzione ideale del Difensore Civico: egli deve saper prestare un ascolto attento, sensibile, paziente, amichevole, alle richieste del cittadino; deve saper condurre con discrezione e determinazione opera di mediazione, di ponte, di convincimento, affinché, oltre al rispetto ed al richiamo della formalità della norma specifica, la Pubblica Amministrazione voglia, sappia e possa, di volta in volta, cogliere la tipicità e la complessità della situazione personale, umana e sociale, che è in campo.

Ciò, a maggior ragione, vale per

i cittadini più deboli e più indifesi, ai quali è indispensabile dare garanzia visibile d'effettività e di concretezza dei diritti sanciti, perché per loro la certezza della responsabilità, l'efficienza dei servizi e il principio della legalità non sono un "optional", ma una necessità⁵.

NOTE

¹ Cfr. S. MICELE, in Relazione attività anno 2003 al Consiglio Regionale della Basilicata

² R. BIN, da Atti del convegno "Il peso del difensore civico", Riccione 16 giugno 2001

³ N. CERULLI IRELLI, in atti del convegno: "Il peso del Difensore Civico", Riccione 16 giugno 2001

⁴ Cfr. S. MICELE, in Rivista Amministrativa Eugubina - atti delle Giornate del Cittadino: "La figura del D.C. in Italia e nel mondo - esperienze a confronto" - Gubbio 24 aprile 2004.

⁵ Cfr. TRIMARCHI, Riflessioni sul difensore civico, secondo cui l'opera del difensore civico non è quella di mera difesa della legalità formale, ma piuttosto quella di trovare soluzioni appropriate per problemi che richiedono attitudine a giudizi che non si esauriscono sul piano della pura logica giuridica